

STUDIO  DE MARCO
DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI

DAL 1972 CI PRENDIAMO CURA DEL TUO BUSINESS

Alla c.a. dei sig.ri
CLIENTI dello Studio De Marco

Roma, lì 17 aprile 2024

Oggetto: Concordato preventivo biennale

Con il varo da parte del Consiglio dei ministri del Decreto Legislativo Accertamento, è stato approvato, tra i vari provvedimenti, il nuovo istituto del **Concordato preventivo biennale (CPB)**.

Il D.lgs. n. 13 del 12/02/2024 rubricato "Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale" è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21/02/2024. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto, questo strumento giuridico assume la sua forma definitiva, al termine di una lunga gestazione che ha richiesto diverse modifiche, rispetto alla versione originaria.

Il concordato preventivo biennale, destinato a imprese e lavoratori autonomi, è il nuovo strumento con cui il nostro Legislatore vuole instaurare **un rapporto collaborativo** tra Fisco e contribuenti.

Tale strumento, tuttavia, non è una assoluta novità, in quanto venti anni fa il ministro Tremonti aveva già avviato un progetto di tassazione preventiva concordata per tentare di contrastare l'evasione, soprattutto per le aziende più piccole e coinvolte in questo fenomeno. All'epoca della sua introduzione, venti anni fa, probabilmente per una mancanza di comunicazione o per una complessità della misura per i consulenti delle aziende che non sono stati adeguatamente coinvolti nella attività divulgativa, questa iniziativa dell'allora governo è stata un flop (gettito fu inferiore al 2% di quello previsto).

Oggi si attende molto da questo **nuovo strumento di compliance** che nasce con presupposti diversi, anche grazie all'incremento dell'utilizzo dell'informatica e delle banche dati fiscali.

Fermo restando l'obbligo di rispettare gli adempimenti contabili e dichiarativi, i contribuenti che aderiranno al concordato preventivo biennale **conosceranno in anticipo le imposte dovute** per il 2024 e per il 2025 e, ai fini tributari, saranno considerati irrilevanti gli eventuali maggiori (o minori) redditi incassati rispetto a quelli oggetto di concordato con l'amministrazione finanziaria.

* * * * *

La nostra è una **instant brochure** per dare un'informativa alla clientela su questo nuovo istituto giuridico che vuole favorire la razionalizzazione e la partecipazione del contribuente al procedimento accertativo.

Lo Studio De Marco è a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Distinti saluti.

dott. Massimo Fabbri



SOMMARIO

1.	Disposizioni normative che disciplinano il “Concordato preventivo biennale”	4
2.	Concordato preventivo biennale: come accedere e termini per aderire	5
3.	Concordato preventivo biennale per i soggetti ISA	6
4.	Determinazione del reddito concordatario	7
5.	Effetti del concordato preventivo biennale sulla determinazione degli acconti d’imposta.....	7
6.	Concordato preventivo biennale anche per i forfettari	9
7.	Cause di esclusione	9
8.	Cause di uscita dal concordato preventivo biennale.....	11
9.	Effetti dell’adesione alla proposta di concordato preventivo in capo alle società di persone e alle S.r.l. fiscalmente trasparenti.....	12
10.	La successiva proposta di Concordato	12
11.	Il modello per l’adesione al concordato preventivo biennale	14
12.	Elementi da valutare nel calcolo di convenienza per l’adesione al CPB.....	16
13.	Conclusioni.....	18

1. Disposizioni normative che disciplinano il “Concordato preventivo biennale”

Con l’approvazione in via definitiva del Decreto legislativo in tema di: “Procedimento accertativo e concordato preventivo biennale” (D.lgs. n. 13 del 12/02/2024) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21/02/2024, sono state introdotte disposizioni in materia:

- ✓ di **accertamento tributario**, in particolare al fine di una migliore partecipazione del contribuente al procedimento accertativo e per rafforzare forme di cooperazione tra le amministrazioni nazionali ed estere;
- ✓ di **concordato preventivo biennale**, al quale potranno accedere i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, residenti nel territorio dello Stato.

Si rappresenta, tuttavia, che, per dare concreta attuazione all’istituto, per tutti i contribuenti che vorranno aderirvi, saranno necessari, anche dei provvedimenti attuativi di MEF e Agenzia delle entrate.

In dettaglio, per dare attuazione al concordato preventivo biennale saranno necessari:

- ✓ un **provvedimento** che dovrà fissare i **dati da comunicare** telematicamente al Fisco ai fini della formulazione della proposta di concordato;
- ✓ un **decreto del MEF** che fisserà la metodologia di base per il **calcolo dei redditi concordati**;
- ✓ un **decreto del MEF**, con l’elenco delle circostanze eccezionali al ricorrere delle quali è possibile **disapplicare** il concordato preventivo biennale.

Nel presente elaborato verranno approfonditi gli aspetti relativi al nuovo istituto giuridico del concordato preventivo biennale.



2. Concordato preventivo biennale: come accedere e termini per aderire

In tema di concordato preventivo, si stabilisce che al **concordato preventivo biennale** (CPB) possono accedere i contribuenti di **minori dimensioni** (anche in **forma societaria**) che applicano gli ISA (compresi i forfettari) titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, residenti nel territorio dello Stato.

Per l'applicazione del concordato preventivo biennale, l'Agenzia delle entrate formulerà una proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall'esercizio d'impresa, o dall'esercizio di arti e professioni, rilevante ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. La proposta di concordato verrà formulata con un **software** che l'agenzia delle Entrate renderà disponibile a contribuenti e intermediari entro il **15 giugno 2024** (ed entro il **15 aprile per il 2025**, per poi passare al **1° aprile** nel funzionamento a regime). La proposta riguardante il biennio 2024-2025 potrà essere accettata dai contribuenti fino al termine per la trasmissione delle dichiarazioni 2023, fissato al **15 ottobre 2024** dall'art. 38 del D.lgs. 13/2024 (**30 settembre a partire dal 2025**).

Sotto il profilo metodologico, quindi, non arriveranno dal Fisco lettere di proposta, ma verrà richiesta l'interazione con il contribuente che si troverà a dover familiarizzare con programmi informatici ad hoc.

La formalizzazione dell'adesione al concordato dovrà avvenire con una **comunicazione telematica** che i contribuenti (o i loro intermediari) dovranno inoltrare all'agenzia delle Entrate. Il tutto sarà regolato stando a quanto specificato dalla relazione illustrativa del decreto delegato con un **provvedimento del direttore dell'Agenzia**, che avrà il compito di individuare i dati e le modalità con le quali i beneficiari dovranno svolgere l'adempimento. La proposta sarà così in qualche modo veicolata da un **software**, il cui approccio statistico terrà conto delle redditività individuali e settoriali desumibili dagli Isa.

Viene poi previsto che, ai fini dell'elaborazione della proposta, il Fisco, oltre ai dati dichiarati dal contribuente, acquisisca ulteriori informazioni dalle **banche dati dell'amministrazione finanziaria** e di altri soggetti pubblici, la cui elaborazione dovrebbe comunque già essere prevista dal software.

Il testo del decreto bollinato modifica (parzialmente) la tempistica della prima versione del decreto legislativo. Restano, tuttavia, invariati i termini entro cui:

- ✓ inviare i dati necessari per elaborare la proposta (**decimo giorno precedente all'adesione**, cioè 20 giugno a regime e 21 luglio per il 2024);
- ✓ comunicare se aderire alla proposta di concordato (quindi ordinariamente il **30 giugno a regime e il 31 luglio per il 2024**).

Si rappresenta che il comma 3 dell'articolo 9 ora prevede che l'Agenzia elabora e comunica la proposta di concordato entro il **quinto giorno** successivo a quello di invio dei dati da parte del contribuente e non più entro il quinto giorno precedente il termine di accettazione della proposta. Quindi, in base alla velocità con cui il contribuente trasmetterà le informazioni necessarie per l'elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale, ci sarà un tempo maggiore o minore per gestire l'esame della stessa. Per chi invierà i dati nel termine ultimo (20 giugno o 21 luglio per il 2024) resteranno i **10 giorni tracciati inizialmente**. Per chi, invece, deciderà di procedere con l'invio in anticipo, ci sarà più tempo per valutare il contenuto della proposta ricevuta ed eventualmente decidere se aderirvi o meno. Si rappresenta, tuttavia, che a seguito delle modifiche proposte dalla commissione finanze del Senato e rese definitive nel D.lgs. n. 13/2024, è stato stabilito che il **contribuente ha la possibilità di accettare il concordato preventivo fino al termine del 15 ottobre**, rispetto alla finestra che per il solo 2024 è attualmente prevista con una vera e propria corsa contro il tempo tra il 21 e il 31 luglio. Uno slittamento rispetto all'unificazione della scadenza di invio delle dichiarazioni al 30 settembre prevista dal D.lgs. attuativo della delega sugli adempimenti.

Si rappresenta, da ultimo, che la relazione illustrativa del decreto prevede che la proposta di concordato non dovrebbe nemmeno essere soggetta ad **alcun contraddittorio preventivo** fra contribuente ed Agenzia delle entrate. Si afferma infatti che il "percorso di costruzione" del software incaricato all'elaborazione del concordato preventivo biennale, che si sviluppa in coerenza con i dati dichiarati dal contribuente e comunque nel rispetto della sua **capacità contributiva**, è stato ritenuto idoneo a «superare le osservazioni, di cui alla lettera sub h) del parere, espresse dalla VI Commissione (Finanze) della Camera dei deputati, relative alla possibilità per il contribuente di segnalare, in sede di perfezionamento del concordato, eventuali anomalie che incidono sul punteggio di affidabilità e sul reddito».

* * * * *

3. Concordato preventivo biennale per i soggetti ISA

Nel dettaglio, potranno accedere al concordato preventivo biennale i contribuenti interessati dall'applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (**ISA**) che, con riferimento al periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta, sono in possesso di determinati requisiti. Nella prima versione del decreto legislativo (quello approvato in prima lettura dal Governo il 3 novembre 2023) era previsto che i contribuenti avessero dovuto ottenere un **punteggio di affidabilità fiscale almeno pari ad 8** sulla base dei dati dichiarati nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata. Nella versione finale del decreto legislativo, tuttavia, che ha accolto le osservazioni della commissione finanze del Senato, il concordato biennale chiamato a far siglare tra fisco e autonomi accordi preventivi sul reddito da dichiarare (e quindi sulle imposte da pagare) aprirà le porte a tutte le partite Iva, senza escludere quelle considerate **«inaffidabili»** in base agli indici sintetici come previsto dal testo approvato in prima lettura dal Governo il 3 novembre. Ma nel costruire le proprie proposte, l'amministrazione finanziaria non sarà vincolata alla richiesta di non superare del 10% il reddito dichiarato dal contribuente nell'ultimo anno utile (condizione che era stata indicata nella prima versione del decreto legislativo, ma che non ha trovato un riscontro nella versione finale in approdo al CDM entro la fine di gennaio).

Il software concordato preventivo biennale assomiglierà a una sorta di **“Isa preventivo”**, anche se abbiamo capito che i risultati degli indicatori sulla cui base verrà proposto il concordato potranno essere integrati anche da altri elementi che andranno a completare l'elaborazione delle Entrate.

Tuttavia, appare scontato che il risultato atteso in termini reddituali, elaborato dal “software CPB” (concordato preventivo biennale) e sul cui imponibile poi dovrà avvenire l'adesione, possa in qualche modo essere riconducibile a una **posizione Isa anticipata**, con un esito in termini di posizionamento che si dovrà avvicinare a voti che ambiscono al regime premiale (dall'8 in su), piuttosto che a posizioni di insufficienza. Inoltre, va sottolineato che nell'elaborazione del reddito concordato nessun tetto massimo è stato stabilito per legge, affidandosi così al «libero calcolo del software». Non è infatti passata l'idea di modifica suggerita in sede di esame parlamentare che, per l'adesione al concordato, intendeva limitare l'eventuale incremento di reddito a una percentuale massima del 10% dell'imponibile dell'anno preso a riferimento, perché avrebbe finito per favorire in modo ingiustificato chi tradizionalmente dichiara redditi troppo bassi rispetto ai risultati attesi dai software delle Entrate.

Si individuano, da ultimo, per tali contribuenti le ipotesi che **non consentono l'accesso** al concordato (come la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d'imposta precedenti, la condanna per uno dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, falso in bilancio, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio, commessi negli ultimi tre periodi d'imposta antecedenti). Si stabilisce, altresì, che non è consentito l'accesso al concordato preventivo biennale ai contribuenti che hanno **debiti fiscali** (per tributi erariali) e previdenziali che **superano l'importo di euro 5.000** in riferimento all'anno d'imposta precedente a quello di inoltro della proposta all'amministrazione finanziaria.

Nei periodi d'imposta oggetto di concordato, i contribuenti sono comunque tenuti agli ordinari **obblighi contabili e dichiarativi** e alla comunicazione dei dati mediante la presentazione dei modelli per l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale. Decorso il biennio oggetto di concordato, permanendo i requisiti, l'Agenzia delle entrate formula una nuova proposta di concordato biennale relativa al biennio successivo, a cui il contribuente può aderire. L'adesione **non produce effetti ai fini dell'IVA**, la cui applicazione avviene secondo le regole ordinarie.

* * * * *

4. Determinazione del reddito concordatario

Gli articoli 15 e 16 del D.lgs. n. 13/2024 individuano, rispettivamente per i professionisti e per le imprese, la rilevanza del reddito indicato nella proposta di concordato ai fini della determinazione del reddito complessivo del contribuente.

Per i professionisti, l'importo risultante dalla proposta del Fisco, riferibile al reddito di cui all'articolo 54 del Tuir, non considera, e va conseguentemente rettificato in più o in meno, le **plusvalenze e le minusvalenze** da realizzo di beni strumentali e i **redditi derivanti** dalla partecipazione in società di persone o associazioni professionali (articolo 5 del Tuir) che sono relative alla attività professionale. Si rappresenta che ai fini previdenziali gli iscritti alle Casse private continueranno a determinare l'imponibile previdenziale senza considerare il reddito determinato attraverso il meccanismo del concordato preventivo biennale. L'imponibile previdenziale degli iscritti alle **Casse** continua ad essere calcolato, quindi, **senza variazioni** dovute dal concordato preventivo biennale. Diverso è il discorso dei contribuenti iscritti alla **gestione I.V.S. dell'INPS** (artigiani e commercianti), ovvero alla gestione separata INPS (autonomi senza cassa di previdenza privata), per i quali la base imponibile dei contributi previdenziali sarà **ancorata al reddito concordato con il Fisco**.

Con riguardo alle imprese (articoli 56 e 66 del Tuir per le imprese Irpef in contabilità ordinaria e in semplificata e articolo 81 per i soggetti Ires), l'importo proposto al contribuente non terrà conto di alcuni componenti positivi e negativi di reddito non caratteristici: **plusvalenze** (articoli 58, 86 e 87 Tuir) e **sopravvenienze attive** (articolo 88 Tuir); **minusvalenze e sopravvenienze passive** (articolo 101 Tuir). Anche in questo caso, restano al di fuori dell'importo proposto i **redditi di partecipazione in società personali** di cui all'articolo 5 del Tuir e in società di capitali di cui all'articolo 73, evidentemente solo nel caso in cui si tratti di partecipazioni relative all'impresa. Tutti questi componenti, non essendo inclusi nel reddito della proposta di concordato, dovranno essere rispettivamente aggiunti e sottratti per formare l'importo da assoggettare a imposizione.

Si rappresenta, altresì, che nella quantificazione del reddito d'impresa oggetto di concordato non è stata considerata una variabile del tutto significativa. Infatti, se è vero che al reddito proposto, su cui il contribuente ha fatto adesione, devono essere aggiunti/sottratti **elementi straordinari** quali le plus/minusvalenze e le sopravvenienze attive e passive, nessun accenno viene fatto alle **perdite su crediti** indicate nel comma 5 dell'articolo 101 del Tuir. Ad esempio, una S.r.l. che, nel 2024, a fronte di un reddito concordato di 40mila euro, subisce perdite (clienti in procedura concorsuale) di 15mila euro, dovrà pagare l'Ires sull'importo lordo di 40mila (anziché su 25mila), con la conseguente indeducibilità della perdita.

Si segnala, da ultimo, che i commi 3 e 4 dell'articolo 16 del D.lgs. n. 13/2024 estendono ai soggetti che aderiscono al concordato le disposizioni sul **riporto delle perdite fiscali** conseguite in anni precedenti che andranno ad abbattere l'imponibile proposto, rispettando le regole dell'articolo 8 e dell'articolo 84 del Tuir. I correttivi al reddito (componenti estranei e perdite) non potranno però far scendere l'imponibile al di sotto della soglia di **2 mila euro** (importo da ripartire tra i soci nel caso di società trasparenti). Si stabilisce, infatti, che *"(...) nel caso di società in nome collettivo e società in accomandita semplice e di soggetti a esse equiparati ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, nonché' dei soggetti di cui agli articoli 115 e 116 del medesimo testo unico il limite di 2.000 euro è ripartito tra i soci o associati secondo le rispettive quote di partecipazione"*.

* * * * *

5. Effetti del concordato preventivo biennale sulla determinazione degli acconti d'imposta

L'adesione al concordato preventivo esplicherà i propri effetti già a decorrere dal secondo acconto in scadenza al 30 novembre 2024. Ciò è previsto all'art. 20 del D.lgs. n. 13/2024 dove è stabilito che per il primo periodo d'imposta di applicazione del concordato preventivo biennale (CPB), anno d'imposta 2024, se l'acconto è versato in due rate, la seconda (scadenza il 30 novembre 2024) sarà calcolata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al **reddito e al valore della produzione netta concordati** e quanto effettivamente già versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.

Si lascia così il metodo storico da dichiarazione dei redditi (quello che si ricaverebbe dal quadro RN), in favore di un calcolo già sul "nuovo" reddito concordato.

Questo in ragione della possibile già avvenuta adesione al concordato preventivo biennale che, per il primo anno, dovrà essere comunicata entro il 15 ottobre 2024, termine peraltro coincidente con l'invio della

dichiarazione dei redditi di cui al periodo d'imposta 2023.

Nel merito della questione della determinazione del reddito imponibile dei contribuenti che aderiranno al concordato va, tuttavia, evidenziato quanto segue.

Il reddito concordato con il Fisco non è detto che sarà lo stesso imponibile sul quale verranno effettivamente versate le imposte, relativamente all'attività d'impresa o di lavoro autonomo oggetto dell'adesione. Per i **redditi d'impresa**, infatti, si dovrà **aggiungere all'imponibile** concordato il saldo netto tra le plusvalenze, le sopravvenienze attive, le minusvalenze e le sopravvenienze passive, nonché i redditi derivanti dalle partecipazioni, i quali determinano una corrispondente variazione del reddito concordato (articolo 16 D.lgs. n. 13/2024). In aggiunta si segnala che le eventuali **perdite fiscali** conseguite dal contribuente nei periodi di imposta precedenti all'adesione potrebbero ulteriormente ridurre il reddito concordato secondo le disposizioni di cui agli articoli 8 e 84 del Tuir.

Anche per il reddito di lavoro autonomo ci potrebbero essere delle oscillazioni rispetto all'imponibile concordato con l'erario.

Al reddito definito si dovrà infatti aggiungere l'eventuale saldo netto tra le plusvalenze e le minusvalenze, nonché i redditi derivanti dalle partecipazioni detenute in **regime di lavoro autonomo** che determinano una corrispondente variazione del reddito concordato (articolo 15 D.lgs. n. 13/2024). Questo per sottolineare che la base imponibile su cui si versa l'acconto non è detto che sia la stessa sulla quale verrà calcolata l'imposta a titolo definitivo.

Al netto di tali fisiologiche variazioni, quindi, il reddito concordato farà sentire i suoi effetti, in maniera anticipata già con il secondo acconto **in scadenza al 30 novembre 2024**, con tutto quello che ne conseguirebbe in termini di maggiori esborsi finanziari a carico del contribuente se il reddito concordato 2024/2025 dovesse essere più elevato di quanto dichiarato per l'anno d'imposta 2023.

* * * * *



6. Concordato preventivo biennale anche per i forfettari

Il concordato fiscale per i contribuenti forfettari è disciplinato in maniera specifica dagli articoli che vanno dal 23 al 33 del decreto. Molte delle regole applicabili sono identiche a quelle cui sono soggetti coloro che applicano gli Isa. L'articolo 24 prevede che non possono accedere alla proposta di concordato, oltre a coloro che non possiedono i requisiti di cui all'articolo 10, comma 2 (assenza debiti tributari) o per i quali esiste una causa di esclusione prevista dall'articolo 11 (nel triennio precedente all'adesione: mancata presentazione dichiarazione dei redditi o presenza di condanna penale per reati tributari), anche **chi ha iniziato l'attività** nel periodo d'imposta precedente a quello a cui si riferisce la proposta.

Anche per tali contribuenti, si prevede che l'accettazione della proposta dell'Agenzia delle entrate per la definizione biennale del reddito costituisca l'obbligo di dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi dei periodi d'imposta interessati, nei quali i contribuenti saranno inoltre tenuti agli obblighi previsti per i soggetti che aderiscono al regime forfettario. Inoltre, si disciplinano le modalità di individuazione del reddito ai fini del concordato e si disciplina l'ipotesi di rinnovo, cessazione e decadenza dal concordato (come per il concordato per gli ISA). Si segnala che il metodo di calcolo del secondo acconto delle imposte per il 2024 (in scadenza il 30/11/2024), per i soggetti che aderiranno alla proposta di concordato dell'Agenzia delle Entrate, **sarà valido anche per i contribuenti forfettari** che, pertanto, a conguaglio dovranno ricalcolare l'acconto complessivamente dovuto sulla base del reddito concordato, tenuto conto di quanto già versato in sede di primo acconto sulla base delle regole ordinarie.

Il decreto legislativo n. 13/2024 all'art. 7 dispone che l'accesso al concordato preventivo per i soggetti forfettari avvenga per il 2024 in **via sperimentale** ad abbia valenza per **un solo periodo d'imposta**.

➤ Fuoriuscita dal regime forfettario per superamento dei limiti dei ricavi

Un altro tema che dovrà essere chiarito è quello che attiene al caso del soggetto forfettario 2023 che accede al concordato 2024 se nel corso dell'anno **splafona i limiti** per l'applicazione del regime agevolato. Nel caso di superamento del limite degli **85 mila euro** di ricavi o compensi incassati, ma comunque di permanenza sotto i 100mila euro, l'uscita dal regime non è immediata, ma decorre dall'anno successivo.

Se invece nel corso del 2024 si dovessero **splafonare i 100 mila euro** di ricavi o compensi incassati, l'uscita dal regime sarebbe immediata e a questo punto il dubbio è: quali le conseguenze dell'eventuale adesione al concordato? L'articolo 25 del decreto prevede che con l'accettazione della proposta il contribuente si obbliga a «(...) *dichiarare gli importi concordati nella dichiarazione dei redditi relative al periodo d'imposta oggetto di concordato*».

Quindi con l'adesione si predefinisce l'ammontare del "reddito" e non il sistema di tassazione del "reddito". Sembra logico ne debba conseguire che il forfettario 2023 che accetta la proposta entro il 15 ottobre prossimo ma poi esce dal regime di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 190/2014 già con decorrenza dal 2024, dovrà tassare il **reddito concordato** con le **ordinarie regole Irpef** e non più con l'imposta sostitutiva (15% o 5% per le neo attività).

* * * * *

7. Cause di esclusione

Il primo presupposto per accedere al concordato preventivo biennale, previsto dal decreto sull'accertamento, è quello che in capo al soggetto interessato si «rendano applicabili» (articolo 10) gli Isa (a prescindere dal punteggio ottenuto). Se ne ricava che, in presenza di una delle cause di esclusione dagli Isa previste dalla legge, il contribuente non potrà accedere alla proposta. Le **cause di esclusione** per gli Isa sono diverse, ma possiamo dire che le principali riguardano:

- ✓ l'inizio o la cessazione dell'attività in corso d'anno;
- ✓ il superamento della soglia di ricavi (o compensi) prevista per l'applicazione degli strumenti statistici;
- ✓ la presenza di un periodo di non normale svolgimento dell'attività (fattispecie che può comprendere svariate situazioni specifiche);
- ✓ la determinazione del reddito con i criteri forfettari (pur essendo costoro ammessi comunque al concordato preventivo biennale).

Inoltre, pur dovendo compilare il modello, tecnicamente disapplicano gli Isa anche **i soggetti "multiattività"** individuabili in coloro che esercitano due o più attività d'impresa non rientranti nello stesso Isa se l'importo dei ricavi delle attività secondarie supera il 30% dei ricavi complessivi. La norma non precisa su quale anno debba essere verificata l'applicabilità degli Isa sul soggetto concordatario ma è ragionevole ritenere che

questo debba avvenire sul periodo precedente a quello dal quale decorre l'accordo (quindi, per il concordato 2024/2025, sul 2023). I forfettari non possono accedere al concordato preventivo biennale se hanno iniziato l'attività nel periodo precedente a quello cui si riferisce la proposta (quindi per il concordato sperimentale 2024, se l'avvio dell'attività è avvenuto nel corso del 2023).

Non potranno accedere invece al concordato i contribuenti che hanno **debiti tributari pari o superiori a 5.000 euro** (compresi interessi e sanzioni) con l'Agenzia delle entrate o con gli enti previdenziali.

Non concorrono, tuttavia, a tale limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione, sino alla decadenza dei relativi benefici.

L'art. 10 co. 2 del D.lgs. n.13/2014 recita testualmente: *“Possono accedere al concordato preventivo biennale i contribuenti di cui al comma 1 (cfr. contribuenti soggetti agli ISA) che, con riferimento al periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta, non hanno debiti tributari ovvero, nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 9, comma 3, hanno estinto quelli che tra essi sono d'importo complessivamente pari o superiori a 5.000 euro per tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, compresi interessi e sanzioni, ovvero per contributi previdenziali definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione. Non concorrono al predetto limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione sino a decadenza dei relativi benefici secondo le specifiche disposizioni applicabili.”*

La disposizione normativa, così come testualmente riportata, si limita a prevedere che l'importo complessivo tra debiti per tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate e debiti previdenziali definitivamente accertati non deve essere superiore ad euro 5.000.

Tuttavia, non è affatto chiaro, prima di tutto, il perimetro del debito che determina l'eventuale esclusione dall'accesso alla procedura.

Stando al tenore letterale della norma, nel calcolo devono essere certamente ricompresi anche le relative **sanzioni** e gli **interessi**. Ma il dubbio su cosa debba intendersi debito resta, così come resta il dubbio sulla sanzione da prendere in considerazione.

Entrando più nello specifico, non è chiaro se il debito tributario da considerare sia quello risultante da un atto della riscossione semplicemente notificato oppure quello indicato in un atto della riscossione scaduto? O, ancora, il debito tributario è da considerarsi scaduto sin dall'origine?

A ben vedere, l'unica ipotesi in cui non dovrebbero sussistere dubbi è quella in cui si ha un **atto della riscossione scaduto, e quindi un'iscrizione a ruolo scaduto**, con la sanzione definitivamente accertata e il ricalcolo degli interessi maturati sino alla data del pagamento.

Si ipotizzi il caso alla data del 15 ottobre 2024 del mancato versamento IVA relativo al debito del terzo trimestre 2023 per **4.000 euro**. Il primo dubbio riguarda il fatto se il debito in sé e per sé **debba ritenersi scaduto** fin dall'origine, oppure soltanto la notifica di un **qualsiasi atto di riscossione**, qualora non scaduto, determina la fuoriuscita degli importi da considerare?

Diciamo subito che **l'unica certezza si avrebbe se fosse un ruolo scaduto**, con la sanzione definitivamente accertata e gli interessi da aggiornare alla data di presentazione della adesione. Esempificando, laddove il debito fosse di importo pari a **4.000 euro e la sanzione del 30% pari a 1.200 euro**, si avrebbe un debito totale di ammontare pari a 5.200 euro, oltre interessi. Nessun dubbio, quindi, sul superamento della soglia di 5.000 euro.

Viceversa, nel caso in cui non si fosse in presenza di un debito non ancora iscritto a ruolo (come nel caso prima esposto del mancato versamento dell'IVA periodica prima della notifica del ruolo esattoriale) non è per nulla chiaro cosa accada.

In questo scenario, dunque, si ha di fronte un ampio e intricato ventaglio di ipotesi e dubbi. Deve essere considerato debito anche il mero mancato versamento d'imposta nei termini ordinari pur in presenza di un ruolo non scaduto? E quale sanzione andrebbe considerata in assenza di iscrizione a ruolo?

Quella piena, come visto sopra, determinerebbe il superamento della soglia a prescindere dalla notifica o meno della cartella di pagamento. Quella da ravvedimento, invece, potrebbe far scendere il debito totale ben al di sotto della soglia di 5.000 euro, al netto degli interessi. Si consideri la seguente esemplificazione:

- ✓ Debito: **4.000 euro**;
- ✓ Sanzione: **171 euro**;
- ✓ Totale: **4.171 euro**.

La sanzione calcolata è pari in questo caso da ravvedimento successivo alla presentazione della dichiarazione IVA di riferimento, pari ad 1/7 del 30 per cento.

A questo si sommano gli interessi da calcolarsi alla data di presentazione della adesione. Inoltre, nel caso di notifica di un avviso bonario che nel frattempo è scaduto, la sanzione da considerare dovrebbe essere quella piena del 30%. Se, invece, non è scaduto, perché non sono decorsi i 30 giorni dalla notifica o vi è dilazione di pagamento in atto, paradossalmente il debito non dovrebbe più rientrare nel perimetro degli importi scaduti.

In definitiva, appare evidente come la normativa in esame susciti più di qualche dubbio e l'auspicio è che si arrivi a chiarimenti che ne semplifichino l'applicazione pratica.

Si rappresenta, altresì, che in base all'art. 11, non potranno accedere alla proposta di concordato preventivo biennale, i soggetti ISA che:

- ✓ **non abbiano presentato la dichiarazione dei redditi** in relazione ad almeno uno dei 3 periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell'obbligo a effettuare tale adempimento;
- ✓ **siano stati condannati o abbiano patteggiato una pena** per uno dei reati previsti dal D.lgs. 74/2000, dall'art. 2621 C.c. nonché dagli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 C.p. commessi negli ultimi 3 periodi d'imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato.

* * * * *

8. Cause di uscita dal concordato preventivo biennale.

Il concordato può anche cessare o decadere in corso di durata. Le cause di cessazione sono due e regolate dall'articolo 21 del decreto. La prima si verifica quando il contribuente **modifica l'attività svolta** nel biennio concordato rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio. Il motivo della cessazione dell'accordo è intuibile. Se con il cambio attività nel corso della durata biennale dell'accordo, viene ad applicarsi sul soggetto un Isa diverso rispetto a quello utilizzato per formulare la proposta, è evidente che anche il contenuto dell'accordo viene pregiudicato. Di qui la cessazione immediata.

L'altro caso attiene alla **chiusura dell'attività** nel corso del biennio da parte del soggetto che ha aderito. Sul piano operativo in questi casi non si vedono criticità fermo restando che nell'anno di cessazione del concordato il soggetto tornerà a dover tassare il reddito e il valore della produzione netta effettivamente realizzati.

La decadenza, invece, si verifica se:

- ✓ a seguito di accertamento nei periodi d'imposta oggetto del concordato o in quello precedente, risulti l'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza o l'ineducibilità di passività dichiarate, **per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati**, ovvero risultano commesse altre violazioni di non lieve entità;
- ✓ a seguito di **modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi**, i dati e le informazioni dichiarate dal contribuente, determinano una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base a cui è avvenuta l'accettazione della proposta di concordato;
- ✓ sono indicati nella dichiarazione dei redditi i **dati non corrispondenti** a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato;
- ✓ ricorre **una delle cause di esclusione di cui all'art. 11**, ovvero vengono meno i requisiti di cui all'art. 10, comma 2, relativi ai debiti tributari;
- ✓ è **omesso il versamento** delle somme dovute a seguito dell'adesione al concordato, fermo restando che, anche in caso di decadenza, restano comunque dovuti gli importi oggetto degli omessi versamenti

* * * * *

9. Effetti dell'adesione alla proposta di concordato preventivo in capo alle società di persone e alle S.r.l. fiscalmente trasparenti

L'opzione della società fiscalmente trasparente per la definizione preventiva del reddito tassabile nel concordato biennale trascina in **automatico le posizioni dei soci partecipanti**. Ciò è la conseguenza dell'eventuale accordo concordatario che le società di persone, le S.r.l. che hanno esercitato l'opzione in base a quanto previsto dagli articoli 115 e 116 del Tuir e le associazioni professionali avrebbero a seguito dell'adesione al concordato preventivo biennale.

L'articolo 12 del decreto prevede espressamente che «(...) l'accettazione della proposta da parte dei soggetti disciplinati dagli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir) obbliga al rispetto della medesima i soci o gli associati». Quindi tutti i soggetti coinvolti sia direttamente (la società) che indirettamente (i soci), devono tassare il reddito accettato con la proposta di concordato (salvo il verificarsi delle situazioni eccezionali previste dal decreto). La scelta operata dalla società trasparente, infatti, impegna tutti i soci a tassare un reddito che ben potrà essere diverso da quello effettivo. In questo contesto, quindi, chi rappresenta la società nella scelta di aderire alla proposta di concordato, farà bene a procedere con cautela anche per prevenire eventuali rivendicazioni dai soci che a posteriori dovessero ritenersi danneggiati dalla scelta effettuata.

A tal riguardo c'è una disposizione che regola i rapporti tra società e soci nell'ambito delle opzioni fiscali sulla tassazione del reddito societario che attiene alla cosiddetta **trasparenza fiscale indotta** ex articolo 115 e 116 del Tuir. Il decreto attuativo del 23 aprile 2004 ha previsto che l'opzione per il regime di tassazione speciale delle società di capitali rispetto a quello ordinario, deve essere esercitata, oltre che dalla società partecipata, **anche da tutti i soci**. Costoro, infatti, devono dare comunicazione della scelta alla società partecipata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno (o tramite posta elettronica certificata). Per l'efficace esercizio dell'opzione per la trasparenza delle società di capitali, quindi, l'accettazione formale dei soci comunicata alla società è obbligatoria. Se anche un solo socio dovesse negare la propria accettazione o non la dovesse comunicare, l'opzione non avrebbe efficacia.

Il quadro normativo che regola l'accesso al concordato preventivo biennale, però, è diverso. La norma, infatti, non solo non prevede alcuna necessità di accettazione esplicita da parte dei soci per l'adesione alla proposta di concordato ma, anzi, dispone espressamente un automatico effetto sugli stessi della scelta operata dalla società partecipata in tema di reddito tassabile per il biennio. Questo dovrebbe consigliare gli amministratori ad assumere la decisione con alcune cautele. Quanto meno illustrando formalmente le ragioni della convenienza della scelta ai soci e possibilmente acquisendo un nulla osta dagli stessi.

Viceversa nelle **società personali** si può ragionevolmente ritenere che il problema sarà normalmente di modesta portata nell'ambito delle proposte di concordato accettate da società di persone o associazioni professionali. Stante la natura di queste società, infatti, nella stragrande maggioranza dei casi vi è identità in chi è socio ed anche amministratore/gestore della società o dell'associazione (con un distinguo per gli accomandanti nelle Sas).

* * * * *

10. Accertamento e concordato preventivo biennale

Per i periodi d'imposta oggetto del concordato, gli **accertamenti non potranno essere effettuati** salvo che in esito all'attività istruttoria dell'Amministrazione finanziaria ricorrano le cause di decadenza dal concordato; l'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza programmano l'impiego di maggiore capacità operativa per intensificare l'attività di controllo nei confronti dei soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono; i soggetti che adottato il regime concordatario potranno godere di termini maggiori per effettuare i versamenti relativi all'acconto e al saldo in scadenza al 30 giugno.

* * * * *

11. La successiva proposta di Concordato

Decorso il biennio oggetto di concordato, permanendo i requisiti di cui all'art. 10 e in assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 11, l'Agenzia delle entrate formula, con le modalità di cui all'art. 9, una nuova proposta di concordato biennale relativa al biennio successivo, a cui il contribuente potrà nuovamente aderire nei termini di cui all'art. 9, c. 3.

La disposizione di nuovo conio prevede che la proposta di concordato è elaborata dall'Agenzia delle entrate,

in coerenza con i dati dichiarati dal contribuente e comunque nel rispetto della sua **capacità contributiva**, valorizzando le informazioni già nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria e limitando l'introduzione di nuovi oneri dichiarativi. La metodologia, spiega il decreto, approvata con decreto del Mef, sentito il Garante della privacy, tiene conto degli **andamenti economici e dei mercati e delle redditività individuali e settoriali** desumibili dagli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e delle risultanze della loro applicazione, nonché dei limiti imposti dalla normativa in materia di tutela dei dati personali.

La nuova normativa prevede, poi, che, per elaborare la proposta, l'Agenzia delle entrate acquisisca ulteriori dati dalle banche dati nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria e di altri soggetti pubblici.

Il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro il termine previsto per il versamento del saldo dovuto alla dichiarazione dei redditi ed a quella dell'Irap, che, per le persone fisiche, è fissato, a regime, al 30 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione stessa.

Si rappresenta che per il primo anno di applicazione il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi fissata al 15 ottobre 2024.

* * * * *



12. Il modello per l'adesione al concordato preventivo biennale

A seguito della pubblicazione del D.lgs. 13/2024, sono stati resi noti il modello e le istruzioni per la comunicazione dei dati rilevanti, ai fini della determinazione della proposta di concordato preventivo biennale. Attualmente, manca solo il software di compilazione ed elaborazione della proposta di concordato, che sarà disponibile entro il 15 giugno p.v. ricordando che il contribuente potrà aderire alla proposta, in sede di invio della dichiarazione dei redditi 2023, entro il 15 ottobre p.v.

Nello specifico, i programmi informatici con cui l'Agenzia delle entrate enucleerà la proposta per la definizione del reddito concordato, saranno distinti sulla base della tipologia dei contribuenti richiedenti:

- ✓ per i soggetti forfetari sarà resa disponibile un'estensione del software "RedditiOnLine", che permetterà di compilare la nuova sezione VI del quadro LM (righe da LM 60 a LM64);
- ✓ per i soggetti ISA, entro il 15 giugno p.v. sarà disponibile, invece, un'estensione del software "Il tuo ISA", che conterrà il quadro P composto di 10 righe per perfezionare la richiesta di adesione al concordato preventivo biennale, per gli anni di imposta 2024 e 2025.

Infatti, per i contribuenti che applicano i modelli Isa, il concordato ha valenza biennale, e il nuovo modello, denominato "CPB", costituisce parte integrante dei modelli Isa, da presentare congiuntamente ad essi in fase di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.

Il modello si compone di un **unico quadro P**, nel quale, nei primi due righe dovranno essere indicate le condizioni d'accesso di cui all'articolo 10, comma 2, D.lgs. 13/2024, e l'assenza di cause di esclusione di cui all'articolo 11, D.lgs. 13/2024.

Nel rigo P1, pertanto, barrando l'apposita casella, si dichiara di non avere debiti tributari ovvero, nel rispetto dei termini previsti per aderire al CPB, di aver estinto quelli che tra essi sono d'importo complessivamente pari o superiori a **5.000 euro** per tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate (compresi interessi e sanzioni), ovvero per contributi previdenziali definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione.

Nel rigo P2, barrando l'apposita casella si dichiara:

- ✓ l'assenza di mancata presentazione della dichiarazione dei redditi, in relazione ad almeno uno dei tre periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato;
- ✓ l'assenza di condanna per uno dei reati previsti dal D.lgs. 74/2000, dall'articolo 2621, cod. civ., nonché dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 cod. pen., commessi negli ultimi tre periodi d'imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato.

Nella sezione dedicata ai dati contabili, al rigo P4, viene richiesto al contribuente di indicare il reddito d'impresa o di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti o professioni relativo al periodo d'imposta 2023.

Il **reddito d'impresa** è determinato con riferimento all'articolo 56 Tuir e, per quanto riguarda i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle società, alle disposizioni di cui alla sezione I del capo II del titolo II del Tuir, ovvero, relativamente alle imprese minori, all'articolo 66 Tuir. Tuttavia, questi valori dovranno essere resi omogenei al reddito concordabile per il 2024 e 2025; pertanto dovranno essere rielaborati non considerando:

- ✓ le plusvalenze realizzate di cui agli articoli 58, 86 e 87 Tuir;
- ✓ le sopravvenienze attive di cui all'articolo 88 Tuir;
- ✓ le minusvalenze e sopravvenienze passive di cui all'articolo 101, Tuir;
- ✓ i redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti di cui all'articolo 5, Tuir o a un Gruppo economico di interesse europeo GEIE, ovvero in società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, Tuir.

Mentre il **reddito di lavoro autonomo** è individuato, a norma dell'articolo 54, comma 1, Tuir, e nella determinazione non dovranno essere considerate:

- ✓ le plusvalenze e le minusvalenze, di cui al citato articolo 54, commi 1-bis e 1-bis 1, Tuir;
- ✓ i redditi o le quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti di cui all'articolo 5, Tuir.

Nel rigo P5, della dei dati contabili, viene invece richiesto il valore della produzione netta Irap rilevante ai fini del CPB. Gli ultimi due riquadri sono riservati alla proposta di CPB: nei righe da P6 a P9, vengono proposti i redditi ai fini del CPB per il p.i. 2024 e 2025 e il valore della produzione netta Irap, ai fini del CPB per il p.i. 2024 e 2025, mentre l'ultimo rigo P10, è riservato all'accettazione della proposta di CPB per i periodi d'imposta 2024-2025.



CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

QUADRO P			
Concordato Preventivo Biennale	Condizioni di accesso		
	P01	Presenza dei requisiti	<input type="checkbox"/> <small>Barrare la casella</small>
	P02	Assenza di cause d'esclusione	<input type="checkbox"/> <small>Barrare la casella</small>
	P03	Presenza di eventi straordinari	<input type="checkbox"/>
	Dati contabili		
	P04	Reddito rilevante ai fini del CPB	,00
	P05	Valore della produzione netta IRAP rilevante ai fini del CPB	,00
	Proposta CPB		
	P06	Reddito proposto ai fini del CPB p.i. 2024	,00
	P07	Reddito proposto ai fini del CPB p.i. 2025	,00
	P08	Valore della produzione netta IRAP proposto ai fini del CPB p.i. 2024	,00
	P09	Valore della produzione netta IRAP proposto ai fini del CPB p.i. 2025	,00
	Accettazione proposta CPB		
	P10	Accettazione della proposta di reddito di impresa/lavoro autonomo e del valore della produzione netta IRAP ai fini CPB per il p.i. 2024 e il p.i. 2025	<input type="checkbox"/> <small>Barrare la casella</small>

Per i **contribuenti forfetari**, invece, la proposta di concordato avrà un ruolo sperimentale per il solo anno d'imposta 2024. In particolare, è stata riservata la sezione VI, righe da LM60 a LM64, del quadro LM del modello Redditi 2024 PF, che dovrà essere compilata per i soli contribuenti che hanno intenzione di aderire alla proposta.

Anche qui dovranno essere indicate le condizioni di accesso e l'assenza di cause di esclusione, righe LM60 e LM61, il reddito concordato proposto dal software rigo LM63, e l'eventuale accettazione della proposta rigo LM64.

Delle novità importanti vengono introdotte anche per quanto riguarda la determinazione degli acconti delle imposte sui redditi e dell'Irap (articolo 20 e articolo 31, D.lgs. 13/2024). Essi vengono calcolati sulla base dei redditi e del valore della produzione netta concordati. Con la precisazione che, se l'acconto è versato in due rate, la seconda rata è calcolata come differenza tra:

- ✓ l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordato;
- ✓ quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.

Previsione dovuta al fatto che, al momento di opzione al concordato preventivo biennale, il primo acconto, può essere già stato versato, avendo a riferimento una base imponibile diversa da quella concordata. In conclusione, si può prevedere che ben diverso dovrà essere il modello Redditi 2025, il quale dovrà subire delle modifiche al fine di gestire il "doppio binario fiscale" sulla base delle scelte del contribuente.

SEZIONE VI Concordato Preventivo regime forfetario	Condizioni di accesso		
	LM60	Presenza dei requisiti	<input type="checkbox"/>
	LM61	Assenza di cause d'esclusione	<input type="checkbox"/>
	LM62	Presenza di eventi straordinari	<input type="checkbox"/>
	Proposta CPB		
	LM63	Reddito proposto ai fini del CPB p.i. 2024	,00
Accettazione proposta CPB			
LM64	Accettazione della proposta di reddito di impresa/lavoro autonomo ai fini CPB per il p.i. 2024	<input type="checkbox"/>	

13. Elementi da valutare nel calcolo di convenienza per l'adesione al CPB


Il concordato preventivo biennale (CPB) si presenta, se non come una novità assoluta, come un'evoluzione nel panorama delle metodologie impositive, resa possibile dalla crescente implementazione e affidabilità dei flussi dati telematici fruibili da parte dell'Amministrazione finanziaria. Manifesta, tuttavia, il problema di un prelievo fondato sulla **predeterminazione dei redditi** per categorie omogenee di contribuenti, che ha imposto al legislatore di cercare un difficile equilibrio.

Tempo di analisi di convenienza, pertanto, per i soggetti che ipotizzano di aderire al nuovo regime del concordato preventivo. In attesa che tutti i tasselli applicativi vengano definiti, è chiaro che si tratta di scelte non solo di natura fiscale, ma anche di stampo economico-finanziario. In particolare alcuni contribuenti potrebbero temere di trovarsi ad accettare un reddito proposto che poi si riveli maggiore di quello effettivamente conseguito.

Per i soggetti che hanno redditi d'impresa o di lavoro autonomo ritenuti costanti nel tempo, se il reddito proposto sarà ritenuto vantaggioso, occorrerà essenzialmente valutare la propria idoneità all'accesso al regime come, ad esempio, la regolarità nei pagamenti o il non aver riportato condanne di natura penale fiscale.

Viceversa, la scelta sarà più complessa nel caso in cui il contribuente o la società trasparente determini il proprio reddito imponibile ricorrendo al **regime di cassa**. Questo per due motivi:

- ✓ il primo è che la proposta potrebbe essere "viziata" da andamenti altalenanti in termini di incassi e pagamenti negli anni addietro, risultando così troppo alta rispetto alla "normale" attività annua dell'impresa;
- ✓ il secondo motivo è che l'andamento altalenante degli incassi e dei pagamenti potrebbe costituire un grande ostacolo all'adesione, se il contribuente dovesse ritenere che il proprio reddito non è predeterminabile e non volesse esporsi al rischio di accettare, poniamo, un reddito proposto di 100 per il 2024 e il 2025, salvo poi incassare 110 nel 2024 e 70 nel 2025.



Relativamente ai soli imprenditori potrebbe assumere rilevanza una variazione del regime di determinazione del reddito imponibile. Potrebbe essere interessante, cioè, passare da un regime contabile semplificato a un regime ordinario con l'indiretta variazione del regime di cassa con quello di competenza. Il regime di competenza, infatti, assicura una minore variabilità e una maggiore insensibilità del reddito agli incassi dei ricavi verso clienti, con una migliore visibilità sul reddito imponibile prospettico.

L'eventuale passaggio da un regime contabile a un altro in costanza di concordato in base al decreto legislativo 13/2024 non è espressamente menzionato quale causa di esclusione preventiva né di decadenza. Lo stesso decreto considera ad esempio il cambio di attività (e quindi di Isa) una causa di cessazione della validità del concordato preventivo.

In attesa di indicazioni ufficiali, perciò, si può iniziare a ragionare su questa possibilità. Chiaramente bisognerà stare molto attenti nel passaggio, soprattutto rispetto agli elementi reddituali da considerare in termini di imponibilità o meno, ivi comprese le poste patrimoniali.

Il punto nodale consiste, pertanto, nei **margini di convenienza per il contribuente**, tali da giustificare l'accettazione del "patto" offerto dal Fisco.

Allo scopo, proviamo a ipotizzare tre contribuenti, A, B e C, tutti dotati dei requisiti utili a concretizzare la proposta e con il medesimo reddito dichiarato, ma con una differente possibilità/propensione a nascondere una parte del proprio reddito al Fisco.

In particolare A dichiara integralmente e correttamente il proprio reddito, B riesce a celarne il 20%, C il 40% (per semplificare supponiamo che il "nero" sia rappresentato integralmente da ricavi non dichiarati). Ipotizziamo anche che a tutti e tre giunga la medesima proposta e che consista in un incremento del reddito dichiarato nel 2023 pari al 20% (è abbastanza scontato che l'operazione si baserà su proposte al rialzo rispetto al dichiarato). Tutti e tre i nostri soggetti non prevedono mutamenti nel proprio reddito o, almeno, non hanno informazioni sufficienti per una previsione attendibile. Quale potrebbe essere il comportamento di questi tre soggetti di fronte alla proposta dell'Amministrazione finanziaria?

Ci sembra che il contribuente A abbia ben poche motivazioni per una accettazione: dovrebbe versare le imposte su un reddito (e un valore aggiunto di produzione ai fini Irap) superiore a quello che, in base alle previsioni, produrrà effettivamente, a fronte di nessuna semplificazione contabile/dichiarativa e di un rischio accertamento già piuttosto modesto e, comunque, privo di un reale «**effetto timore**» (essendo la posizione fiscale corretta).

Diversa è la posizione del contribuente B. Il 20% di reddito non dichiarato è esattamente quanto richiesto dalla proposta concordataria, ma il pensiero potrebbe essere: se fino ad ora non ci sono stati problemi perché non continuare così? L'intensificazione dei controlli "promessa" a chi non aderisce può effettivamente costituire un deterrente, ma solo in una situazione di altissima adesione, situazione che almeno all'inizio non sembra estremamente probabile e potrà essere verificata solo a consuntivo. La posizione del contribuente B sembra, pertanto, quella più incerta circa l'esito della scelta in merito alla proposta di concordato preventivo.

Infine, con riferimento al contribuente C lo "scambio" potrebbe essere tra accettazione della proposta (con dimezzamento del "nero") e mettersi al sicuro da accertamenti maggiormente probabili e dagli esiti rilevanti, anche in considerazione del fatto che, se il non dichiarato effettivamente scende al 20%, non si supera la soglia del 30% tale da far decadere retroattivamente il concordato. Accettando la proposta, il voto Isa non può che migliorare e, tra i benefici dell'adesione, la riduzione dei termini di accertamento sarà tra i più graditi.

Certo, si tratta di indicazioni del tutto sommarie e basate su ipotesi semplificate, così come semplificata è l'alea circa la possibilità e le risultanze di eventuali accertamenti. Tuttavia, l'esercizio che i contribuenti saranno chiamati a fare nei prossimi mesi non sarà molto diverso da quello qui sintetizzato.

* * * * *

14. Conclusioni

L'istituto in esame presenta dei rilevanti profili di novità in quanto la proposta verrà elaborata dall'Agenzia delle Entrate in coerenza con i dati dichiarati dal contribuente e, comunque, nel rispetto della sua capacità contributiva, anche attraverso processi decisionali completamente automatizzati e tenendo conto degli andamenti economici e dei mercati, delle redditività individuali e settoriali desumibili dagli ISA.

Il concordato preventivo biennale, inoltre, potrebbe rilevarsi molto profittevole per i contribuenti in quanto in taluni casi consentirebbe anche rilevanti risparmi di imposta, che possono riassumersi in questi termini:

- ✓ **imposte sui redditi prodotti che risultano bloccate per due anni.** Infatti se la tua azienda o la tua attività professionale produrrà redditi superiori a quanto concordato con l'amministrazione finanziaria non sarai soggetta a tassazione sulle somme eccedenti. D'altra parte, non ci sarà alcuna riduzione anche nel caso di un reddito effettivo inferiore. Si rappresenta, altresì, che eccezionalmente per gli anni d'imposta 2024-2025 la proposta potrà essere accettata dal contribuente entro il 15 ottobre p.v. e, quindi, per l'anno 2024 la situazione reddituale già potrebbe essere stata in gran parte cristallizzata, possedendo un dato quasi a consuntivo. Ciò implicherebbe minori rischi, quantomeno per l'anno 2024, di commettere errori di previsioni dei redditi futuri prodotti e quindi la stima della convenienza della proposta sarà molto facile da farsi;
- ✓ **nessun accertamento fiscale per due anni.** Se accetti la proposta di concordato formulata dall'Agenzia delle entrate la tua impresa beneficia di semplificazioni burocratiche, esenzioni da accertamenti ordinari e limiti più generosi per compensazioni e rimborsi;
- ✓ l'accettazione della proposta dell'Agenzia delle Entrate potrebbe essere particolarmente conveniente, altresì, per quegli operatori economici che (nel corso del 2022 e 2023) ancora stanno uscendo dalla **crisi pandemica** ed hanno quindi conseguito utili ridotti in tali anni, ovvero chi nel 2023 era una **start-up** o comunque in fase di avvio (quindi con utili ridotti) e prevede nel 2024/2025 di andare pienamente a regime. Per loro la proposta che avanzerà l'Agenzia delle entrate potrà rivelarsi sicuramente conveniente qualora finalmente gli anni 2024 e 2025 diventassero anni di utili in crescita.

Occorre segnalare, inoltre, alcuni profili di possibili condotte evasive, quali il fenomeno di fatturazioni tra due società che potrebbero l'una fruire di una non tassazione dei ricavi e l'altra della deduzione dei costi, risolvendosi in una mancanza di gettito per l'Erario che, a seconda dei casi, potrebbe avere degli importi anche molto significativi.

* * * * *

Lo Studio è a disposizione per valutare l'effettiva convenienza per ogni contribuente, calibrando le soluzioni sulla base delle esigenze ed alle peculiarità della clientela.

Lo Studio è a disposizione per ogni eventuale chiarimento ed approfondimento.

dott. Massimo Fabbri



Studio De Marco © 2024 tutti i diritti riservati

Tutti i dati del presente documento sono forniti a scopo informativo e non costituiscono offerta di servizi di consulenza professionale. Lo Studio De Marco non potrà essere ritenuto responsabile a qualsiasi titolo per errori, inesattezze o incompletezze e per qualsiasi affidamento di terzi sui contenuti della presente brochure. Per una consulenza specialistica, completa e personalizzata siete invitati a contattare lo Studio De Marco.

dal 1972 ci prendiamo cura del tuo business

Lo Studio De Marco è uno “studio-boutique” di dottori commercialisti e revisori legali che offre servizi professionali di qualità e ad alto valore aggiunto. Sviluppando soluzioni alternative in base alle esigenze del Cliente, lo Studio garantisce una differenziazione delle risposte ed una personalizzazione delle soluzioni proposte.

Lo Studio fa affidamento, da sempre, sulla qualità della prestazione professionale erogata. L’attenzione prestata ad ogni Cliente ed al miglioramento continuo dell’organizzazione professionale consentono di offrire assistenza e consulenza nelle attività tipiche della professione di dottore commercialista e nella revisione legale



Resta sempre aggiornato, seguici su:

